

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO PRESIDENZA

Decreto n. 22, 2020

Il Presidente della Corte,

letta la nota del MAGRIF, consigliere Giuseppe Perri, intesa a segnalare in correlazione con analoga sollecitazione del RID Distrettuale, dottore Giulio De Gregorio, la opportunità del deposito di atti,anche urgenti, adottati per procedimento telematico a remoto, in modalità analoga;

rilevato che il remittente testualmente segnala e prospetta << la delibera CSM 26.3.2020, punto 1 ("Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze"), lettera c) della parte dedicata alla giustizia penale, ha raccomandato ai dirigenti "di valutare, stante il combinato disposto dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, e, quindi, per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, e, in particolare, per limitare comunque l'accesso agli uffici giudiziari ed i contatti personali che possono favorire il dilagare del contagio, la possibilità di adottare protocolli interni tra uffici giudicanti ed uffici requirenti ovvero prassi concordate tra detti uffici con riguardo alla trasmissione degli atti urgenti; i protocolli o le prassi concordate potranno prevedere che tali atti urgenti - redatti e sottoscritti secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa siano portati a conoscenza dell'ufficio cui sono diretti (Pubblico Ministero o Giudice) mediante trasmissione con modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell'atto in formato .pdf o .jpg munita della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg, fermo restando che l'originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo ed in quello TIAP appena possibile">>;

ritenuto, seppur nei limiti angusti e propri dell'incidenza dell'attività normativa secondaria richiamata nella formazione di un atto processuale comunque procedamentalizzato dal Codice di rito,che il principio per obiter dictum citato pure prudentemente contenuto alle modalità di trasmissione si estenda,in ragione dell'eccezionalità della situazione, alla formazione dell'atto;

tenuto conto delle ragioni di assoluta straordinarietà (secondo etimo di extra ordinem) che sorreggono l'attività giurisdizionale nel periodo di criticità epidemiologica;

considerato che la riferibilità soggettiva dell'atto resta affidata di assoluta credibilità in ragione della certezza del canale di trasmissione (ufficiale) e del riscontro

derivante dalla necessaria, preventiva interlocuzione con la cancelleria da parte del magistrato firmatario;

rilevato che le modalità di completamento di pubblicazione trovano formale e definitivo completamento nel deposito dell'atto sottoscritto su supporto cartaceo, deposito da effettuarsi "appena possibile" dal solo presidente firmatario che curerà di indicare in epigrafe e/o in parte motiva la indicazione del consigliere relatore;

richiamato il proprio decreto del 20 marzo 2020, contenente prescrizioni organizzative nel periodo di criticità;

ritenuto che la regolamentazione che precede non trovi ostacolo nella lettura integrata degli articoli 83, DL 17/2020 e 144 Disp. Att. CPP;

AUTORIZZA

Il deposito degli atti urgenti- in essi ricompresi i provvedimenti *de libertate*, deliberati tramite applicativi telematici- mediante trasmissione alla cancelleria del documento telematico che li incorpora in formato .pdf o .jpg e tramite e-mail istituzionale; il documento recherà l'indicazione del relatore e l'immagine della firma autografa del presidente, che provvederà al deposito del supporto cartaceo appena possibile nel fascicolo ed in quello TIAP.

La Cancelleria curerà la trasmissione degli atti, ricevuti secondo le descritte modalità, ai destinatari in modalità telematiche (posta elettronica), segnatamente delle copie degli atti stessi in formato .pdf o .jpg muniti della sottoscrizione del magistrato, ovvero di copie del cartaceo per immagine in formato .pdf o .jpg.

Il presente provvedimento è immediatamente efficace e resterà in vigore sino alla cessazione della emergenza epidemiologica, e comunque sino a nuovo provvedimento.

Si comunichi ai Presidenti di Sezione, ai Consiglieri delle Sezioni Penali, alla Dirigente Amministrativa, alle Cancellerie della Corte.

Si partecipi al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Distrettuale, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Paola, Vibo Valentia.

2

Data in Catanzaro, il 3 aprile 2020.

Il Presidente della Corte

Down hite in